



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE**  
"Andrea Ponti"



Istituto Tecnico Tecnologico – Istituto Professionale – Istruzione e Formazione Professionale

21013 Gallarate (VA) – Via Stelvio,35 – Tel. 0331 779831 – Fax 0331 779873

[www.iisponti.edu.it](http://www.iisponti.edu.it)

email: [vais008004@istruzione.it](mailto:vais008004@istruzione.it)

pec: [vais008004@pec.istruzione.it](mailto:vais008004@pec.istruzione.it)

## **ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE** **"Andrea Ponti"**

**Procedura aperta in ambito U.E. svolta in modalità telematica per l'affidamento in concessione del servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta**

**CIG. B1E9334801**

### **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**Allegato 1 al Disciplinare di gara**

*Marzo 2024*



## Sommario

TITOLO I .....	4
INDICAZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 – Glossario e acronimi .....	4
Art. 2 - Oggetto della Concessione.....	5
Art. 3 - Disposizioni preliminari riguardanti la concessione .....	5
Art. 4 - Obblighi di riservatezza e di segretezza.....	6
Art. 5 - Tipologia del servizio e numero utenti potenziali.....	6
Art. 6 – Calendario di erogazione del servizio .....	8
Art. 7 –Avvio del servizio .....	8
Art. 8 - Sospensione delle prestazioni .....	9
Art. 9 – Messa in atto delle soluzioni migliorative offerte in sede di gara.....	9
Art. 10 – Obblighi normativi .....	10
TITOLO II.....	10
INDICAZIONI TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO.....	10
Art.11 - Attività costituenti il servizio.....	10
Art. 12 – Tempi e modalità di installazione dei distributori.....	10
Art.13- Caratteristiche tecniche e funzionali dei distributori automatici.....	11
Art.14 - Caratteristiche qualitative minime dei prodotti alimentari .....	13
Art.15 - Listino prezzi .....	14
Art.16 - Modalità di pagamento .....	16
Art.17 - Oneri per l’esecuzione del servizio.....	17
Art.18 - Obblighi normativi generali relativi al piano di autocontrollo.....	17
Art.19- Rifornimento dei distributori .....	18
Art.20- Assistenza e manutenzione preventiva, programmata e straordinaria .....	18
Art.21- Assistenza agli utenti .....	19
Art.22- Reportistica .....	19
TITOLO III.....	21
PENALITA' PER INADEMPIENZE.....	21
Art.23 – Penali.....	21
TITOLO IV .....	24
BENI MOBILI E IMMOBILI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	24
Art. 24 – Verbale di presa in consegna dei locali e inventario dei beni .....	24
Art. 25 - Riconsegna dei locali .....	24
TITOLO V.....	25
ONERI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	25
Art. 26 - Oneri e obblighi del Concessionario e del Concedente .....	25
Art. 27 - Spese per la gestione del contratto.....	25
Art. 28 - Canone concessorio .....	26
Art. 29 - Altri oneri a carico del Concessionario.....	26
Art. 30 – Oneri e obblighi a carico del Concedente .....	27
Art. 31- Garanzia definitiva.....	27
Art. 32 - Polizze assicurative.....	28
TITOLO VI .....	28
PRESCRIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO .....	28
Art.33 - Disposizioni generali relative al personale .....	28



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE**  
"Andrea Ponti"



Istituto Tecnico Tecnologico – Istituto Professionale – Istruzione e Formazione Professionale

21013 Gallarate (VA) – Via Stelvio,35 – Tel. 0331 779831 – Fax 0331 779873

[www.iisponi.edu.it](http://www.iisponi.edu.it)

email: [vais008004@istruzione.it](mailto:vais008004@istruzione.it)

pec: [vais008004@pec.istruzione.it](mailto:vais008004@pec.istruzione.it)

Art.34 – Direttore Tecnico del Servizio .....	29
Art. 35 - Norme comportamentali del personale .....	30
TITOLO VII .....	30
ASPETTI CONTRATTUALI .....	30
Art. 36 - Durata del contratto.....	30
Art. 37 - Rinuncia alla sottoscrizione del contratto .....	31
Art. 38 - Stipula del contratto .....	31
Art. 39 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto .....	32
Art. 40 - Ipotesi di risoluzione del contratto.....	32
Art. 41 - Licenze e autorizzazioni .....	33
Art. 42 - Subappalto del servizio e cessione del contratto.....	33
Art.43- Controversie.....	33
Art.44 - Disposizioni finali.....	33



## **Capitolato speciale descrittivo prestazionale del servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), di tipo a vetrina o a caduta**

### **TITOLO I**

#### **INDICAZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 – Glossario e acronimi**

1. Nell'ambito del presente Capitolato s'intende per:

a) Concessione	Procedura di affidamento ai sensi dell'art. 176, D.lgs. 36/2023
b) Concedente o Stazione concedente	L'istituto Statale Istruzione Superiore "Andrea Ponti" soggetto titolare degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il quale affida al Concessionario il servizio di distributori automatici di alimenti e bevande, a seguito di aggiudicazione ad esso favorevole.
c) Concessionario	L'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio risultato aggiudicatario al termine della procedura.
d) Canone concessorio	La prestazione in denaro che è corrisposta periodicamente dal Concessionario al Concedente, per l'utilizzo commerciale dei locali che ospitano i servizi richiesti dal presente capitolato. L'importo del canone è indipendente rispetto all'incasso che il concessionario percepisce dalla gestione dei servizi.
e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale o capitolato	Il presente documento
f) Parti	S'intendono la Stazione appaltante/concedente e il concessionario.



g) RUP	Responsabile del Progetto ai sensi dell'art.15 del D.Lgs n. 36/2023 per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice
h) DEC (Direttore Esecuzione Contratto)	Svolge per conto della Stazione appaltante le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
i) Verbale di presa in consegna	L'atto con il quale la Stazione appaltante concede in uso al concessionario gli spazi adibiti all'installazione dei distributori

### **Art. 2 - Oggetto della Concessione**

1. La concessione ha per oggetto il servizio di ristoro erogato attraverso distributori automatici e prevede la fornitura, limitatamente alla durata del contratto, l'installazione e la gestione di distributori automatici di bevande, alimenti e altri generi di conforto;
2. L'uso degli spazi è subordinato ed inscindibilmente connesso alla durata ed alle vicende della concessione, non costituendo in nessun caso titolo di godimento dei beni, indipendentemente dalla permanenza del rapporto contrattuale da cui deriva.
3. Al termine del contratto (per scadenza, risoluzione, rescissione) sarà onere del Fornitore la disinstallazione e il ritiro di tutti i distributori, nonché il ripristino dei locali utilizzati per l'espletamento del servizio, nella situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'installazione.
4. Il Concessionario si impegna altresì a garantire le prestazioni anche oltre la naturale scadenza contrattuale per il tempo necessario alle operazioni di subentro del nuovo aggiudicatario garantendo la massima collaborazione.
5. Il servizio deve essere erogato dal concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal presente capitolato, dalla relazione tecnica e dalle soluzioni migliorative, se proposte dal concessionario in sede di offerta.

### **Art. 3 - Disposizioni preliminari riguardanti la concessione**

1. Il Codice Appalti consente di utilizzare il contratto di concessione di servizi con il rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità.



2. L'assunzione della Concessione di cui al presente Capitolato da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare, il Concessionario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel presente Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di assumere la Concessione, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti.
3. L'assunzione della Concessione implica, per il Concessionario, l'accettazione degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.
4. La Stazione concedente esercita il generale controllo sull'andamento complessivo del servizio nelle forme che esso riterrà più opportune a garanzia della qualità delle prestazioni erogate.
5. Il concessionario è responsabile dei rapporti con il proprio personale e con terzi di tutti gli eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione del contratto.
6. Il concessionario si obbliga a sollevare la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.
7. Il concessionario è sempre responsabile, sia verso la Stazione appaltante che verso terzi, dell'esecuzione del servizio assunto con il contratto di concessione.
8. Il contratto di concessione è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche con le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia della Concessione.

#### **Art. 4 - Obblighi di riservatezza e di segretezza**

1. È fatto obbligo al concessionario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte della Stazione appaltante.

#### **Art. 5 - Tipologia del servizio e numero utenti potenziali**

1. Il servizio prevede la fornitura e gestione di n. 18 distributori automatici di alimenti e bevande da allocare presso la sede centrale e presso altre due sedi ed in particolare:



<b>Plessi scolastici</b>	<b>n. potenziali fruitori</b>	<b>piano</b>	<b>numero distributori</b>
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "Andrea Ponti" Sede centrale sita in via Stelvio, 35 – Gallarate	1.300	1°	1 batteria di cui: n. 1 Distributore di caffè e bevande calde n.1 Distributore bevande fredde n.1 Distributore snack, panini, sandwich e prodotti da forno monodose
		2°	1 batteria di cui: n. 1 Distributore di caffè e bevande calde n. 1 Distributore bevande fredde n. 1 snack, panini, sandwich e prodotti da forno monodose
		3°	1 batteria di cui: n. 1 Distributore di caffè e bevande calde n. 1 Distributore bevande fredde n. 1 snack, panini, sandwich e prodotti da forno monodose
Sede piazza Giovine Italia – Gallarate	550	1°	1 batteria di cui: n 1 Distributore di caffè e bevande calde n. 1 Distributore bevande fredde n. 1 snack, panini, sandwich e prodotti da forno monodose
		3°	1 batteria di cui: n. 1 Distributore di caffè e bevande calde n. 1 Distributore bevande fredde n. 1 snack, panini, sandwich e prodotti da forno monodose
Sede via XXV Aprile – Somma L.do	350	1°	1 batteria di cui: n. 1 Distributore di caffè e bevande calde n. 1 Distributore bevande fredde n. 1 snack, panini, sandwich e prodotti da forno monodose



2. La fruizione del servizio da parte degli utenti sarà del tutto libera, pertanto il Concedente non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrati quotidianamente e in totale. Il Concessionario non potrà vantare pretese, né richiedere modifiche al contratto per eventuale riduzione dell'affluenza degli utenti.

#### **Art. 6 – Calendario di erogazione del servizio**

1. Il concessionario potrà iniziare l'erogazione del servizio successivamente alla stipula del contratto.
2. In caso di particolare necessità e urgenza, il concessionario, su richiesta della Stazione concedente, inizierà il servizio a intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva (consegna anticipata), senza pretendere indennità o risarcimenti di sorta.
3. La mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi non derivanti dalla Stazione appaltante non dà diritto al concessionario di richiedere nessun indennizzo o risarcimento.
4. Il servizio deve essere erogato in tutti i giorni previsti dal calendario scolastico compresi i giorni delle attività amministrative degli istituti.

#### **Art. 7 –Avvio del servizio**

1. Al termine delle operazioni di installazione, l'avvio del servizio sarà formalizzato con la firma di entrambe le parti di apposita attestazione, predisposta secondo le modalità stabilite nell'art. 19 del DM n. 49/2018, a cui deve essere allegata la seguente documentazione:
  - il Manuale di autocontrollo adottato dal Concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP;
  - l'autorizzazione Sanitaria in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento da dove sarà stoccata la merce per il rifornimento dei distributori automatici;
  - l'elenco dei prodotti erogati, dei relativi prezzi e tutta la documentazione a comprova del rispetto dei requisiti minimi definiti nel presente Capitolato e delle eventuali proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica del concessionario;
  - l'elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sede e tipologia, e la relativa documentazione specifica;
  - l'elenco del personale impiegato nel servizio, relativi ruoli e qualifiche;
  - quanto altro necessario a comprova di quanto proposto in offerta tecnica.



2. I distributori automatici devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/6/2016 o da altri provvedimenti intervenuti.

#### **Art. 8 - Sospensione delle prestazioni**

1. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
2. Il concessionario, ove ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario per la ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora il concessionario intenda far valere l'illegittimità di maggiore durata della sospensione.
3. Nel caso di sospensione, il direttore dell'esecuzione del contratto con l'intervento del concessionario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere sottoscritto dal concessionario.
4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale.
5. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

#### **Art. 9 – Messa in atto delle soluzioni migliorative offerte in sede di gara**

1. Il concessionario che avesse offerto delle soluzioni migliorative dovrà metterle in atto al momento dell'inizio del servizio.



2. Nel caso in cui le soluzioni di cui al presente articolo non venissero messe in atto nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato, saranno applicate le penali previste dal presente capitolato.

#### **Art. 10 – Obblighi normativi**

1. Il concessionario deve richiedere e ottenere tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare rilasciati dalle autorità preposte alla Vigilanza sulle norme di sicurezza. Tali nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che potessero essere emanate nel corso di esecuzione del contratto.

### **TITOLO II**

#### **INDICAZIONI TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO**

##### **Art.11 - Attività costituenti il servizio**

1. Le attività costituenti il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono così sintetizzabili:
  - a) installazione e messa in funzione di 18 distributori nuovi di fabbrica, con le caratteristiche tecniche richieste dal concedente;
  - b) gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori;
  - c) disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori al termine del contratto con il contestuale ripristino degli spazi.

##### **Art. 12 – Tempi e modalità di installazione dei distributori**

1. Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione dei distributori e all'allestimento di tutto quanto necessario entro 45 giorni dalla stipula del contratto, presso le sedi indicate e nel rispetto dei tempi previsti da un cronoprogramma concordato in sede di stipulazione del contratto. Il rispetto di tali termini è vincolante, salvo diverso accordo scritto, pena l'applicazione delle penali in caso di ritardo.
2. Le operazioni di installazione dovranno essere eseguite secondo un programma concordato con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto in modo da ridurre i tempi di interruzione del servizio durante l'avvicendamento tra il soggetto uscente e il concessionario. Al fine di definire tale programma, il concessionario dovrà compiere sopralluoghi tecnici in accordo con la Stazione concedente, per verificare gli spazi e le modalità di installazione; eventuali lavori edili ed impiantistici necessari per l'installazione delle apparecchiature dovranno essere comunicati tempestivamente alla Stazione concedente. Nella fase



di installazione si avrà particolare cura di non creare modifiche ai percorsi di esodo o intralci al normale deflusso dell'utenza.

3. La consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei distributori automatici saranno effettuate a cura e spese del Concessionario nei luoghi e nei locali indicati dal Concedente.
4. La positiva avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio di tutti i distributori dovrà essere attestata tramite apposito verbale di installazione sottoscritto dal Concessionario e dal Concedente.
5. Il Concessionario dovrà apporre, su ciascun distributore automatico installato una o più etichette riportanti le seguenti informazioni:
  - il nominativo e la ragione sociale dell'impresa;
  - il codice identificativo del distributore;
  - i recapiti telefonici del servizio di assistenza.
6. Ai fini della installazione e preventivamente all'intervento del Concessionario, il Concedente si impegna a predisporre i necessari lavori di allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica.
7. distributori dovranno essere installati e collegati alla rete di erogazione energetica e dell'acqua a cura e spese del Concessionario, il quale provvederà, inoltre, alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, alle necessarie riparazioni, alla loro pulizia settimanale nonché ad adeguato rifornimento per le esigenze degli utenti.
8. Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco nonché con adeguata formazione al personale utente.
9. Restano in capo al Concessionario le spese per la fornitura di energia elettrica e acqua, secondo le caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento dei distributori (tensione, pressione, ecc.), con ogni onere e spesa a carico del Concessionario stesso.
10. Il Concessionario manleva il Concedente dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito di interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica e/o dell'acqua, ovvero di danni accidentali prodotti dagli utenti; pertanto, detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati al Concedente.

#### **Art.13- Caratteristiche tecniche e funzionali dei distributori automatici**

1. La Stazione concedente richiede l'installazione, in ognuno dei punti di ristoro delle tre sedi, di distributori per:
  - l'erogazione di bevande calde



- l'erogazione di bevande fredde
- l'erogazione di snack, panini, sandwich e prodotti da forno monodose.

2. I distributori automatici installati dovranno essere nuovi di fabbrica, avere un aspetto estetico gradevole, pulsantiere con interfaccia intuitiva, tecnologia all'avanguardia. e dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla normativa vigente in materia, inoltre dovranno essere:

- conformi ai requisiti dettati dalle normative vigenti in materia di igiene e dal sistema HACCP;
- essere conformi alle norme CEI 61.6 "Norme particolari per distributori automatici" e successive integrazioni.
- di nuova fabbricazione e di ultima generazione, tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, H24 per tutti i giorni dell'anno e per tutta la durata del contratto;
- essere di dimensioni adeguate al numero potenziale di utenti presenti nei diversi plessi scolastici;
- rispondere al requisito minimo di classe energetica A;
- essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC *free*;
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- essere provvisti di dispositivo "salvavita";
- avere una protezione della "bocca" esterna di erogazione che consenta un facile prelievo del prodotto e comunque tale da impedire incidenti come il rovesciamento di vivande e/o eventuali contaminazioni;
- dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- dotati di sistemi di rilevazione del prezzo dei prodotti mediante tastiera;
- essere dotati di dispositivo per segnalare l'indisponibilità del prodotto, nonché l'assenza di moneta per il resto;
- A seconda delle diverse esigenze delle postazioni, i distributori devono essere a vetrina a tutto vantaggio della possibilità di osservare i prodotti da selezionare;
- predisposti anche per il sistema di pagamento tramite lettori per strumenti elettronici "cash less" (es: chiave/card magnetica ricaricabile ecc.) uguali per tutti i distributori e in grado di gestire i crediti a scalare; funzionanti con sistema unico da distribuire ai fruitori, su richiesta;



- nel caso di distribuzione per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero nonché di erogare automaticamente un adeguato numero di bicchierini e cucchiaini/palette senza costi aggiuntivi;
- riportare il numero della targhetta identificativa dell'apparecchiatura, nominativo, ragione sociale della ditta concessionaria, recapiti telefonici e mail, referente della ditta per reclami, segnalazioni di guasto, merce o resto esauriti.
- Riportare le modalità da seguire in caso di mancata erogazione del prodotto o del resto per l'ottenimento del rimborso;
- mettere in evidenza l'eventuale presenza di prodotti provenienti dal commercio equo solidale e/o da agricoltura biologica o privi di glutine;
- tutti i distributori installati devono essere sottoposti a interventi di manutenzione programmata e di pulizia al fine di garantirne il perfetto funzionamento e ridurre i rischi di fermo macchina.
- nel corso della gestione, il concessionario deve sostituire i distributori con altre apparecchiature della medesima tecnologia o superiore, qualora venissero superati i limiti di fermo macchina che non potranno essere superiori a 24 ore.
- ciascuna area ristoro deve essere dotata di cestini portarifiuti per raccolta differenziata (carta, plastica, vetro);
- rimuovere i distributori automatici al termine della Concessione, entro e non oltre il termine contrattualmente previsto, trascorso il quale la Stazione concedente potrà provvedere alla rimozione ponendo a carico del Concessionario le relative spese.

#### **Art.14 - Caratteristiche qualitative minime dei prodotti alimentari**

1. Dovranno essere resi disponibili prodotti monodose di elevato livello qualitativo, di marca a rilevanza nazionale, in perfetto stato di conservazione e conformi alle disposizioni di legge in materia anche igienico-sanitaria, oltre che conformi alla specifica tecnica allegata al presente capitolato.
2. Gli alimenti dovranno provenire da ditte autorizzate ed essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo la normativa vigente nazionale e comunitaria e dovranno avere l'etichettatura nutrizionale sulla confezione.
3. Relativamente al caffè dovrà essere utilizzata una miscela di Caffè in proporzione 80% Arabica e 20% Robusta;
4. Sono da preferire prodotti di provenienza nazionale, prodotti DOP e IGP e prodotti provenienti da agricoltura biologica, prodotti provenienti dal mercato equo solidale e prodotti destinati ad un pubblico specifico (es. prodotti gluten free).



5. Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente, con possibilità di preselezionare la quantità.
6. Nei distributori dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi interni in cui saranno collocati prodotti equo-solidali, biologici e gluten free (minimo 3 per ciascuna tipologia, una bevanda, un prodotto salato, uno dolce).
7. I distributori dovranno garantire, a seconda della tipologia, l'erogazione dei prodotti previsti al successivo Art.15 "Listino prezzi" del presente capitolato. Detti prodotti potranno essere incrementati previo accordi tra le Parti.

#### **Art.15 - Listino prezzi**

1. Tutti i costi connessi al servizio di ristoro erogato attraverso distributori automatici si intendono interamente compensati attraverso i prodotti erogati ai prezzi di seguito indicati. Il Fornitore non avrà null'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione.
2. Il concessionario è tenuto ad applicare per i prodotti di maggior consumo i prezzi massimi prefissati (comprensivi di IVA) dalla Stazione concedente indicati nella tabella di seguito riportata, ferma restando l'autonomia del concessionario a ribassare i prezzi sotto indicati:

<b>PREZZO DI LISTINO (in€)</b>	
Caffè espresso	0,50
Caffè lungo	0,50
Caffè macchiato	0,50
Caffè decaffeinato	0,60
Caffè d'orzo	1,00
Caffè al ginseng	1,00
Cappuccino	0,80
Cappuccino d'orzo	1,00
Latte	0,60



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE**  
"Andrea Ponti"



Istituto Tecnico Tecnologico – Istituto Professionale – Istruzione e Formazione Professionale

21013 Gallarate (VA) – Via Stelvio,35 – Tel. 0331 779831 – Fax 0331 779873

[www.iisponti.edu.it](http://www.iisponti.edu.it)

email: [vais008004@istruzione.it](mailto:vais008004@istruzione.it)

pec: [vais008004@pec.istruzione.it](mailto:vais008004@pec.istruzione.it)

the – camomilla	1,00
Cioccolata	1,50
<b>BIBITE</b>	<b>PREZZO DI LISTINO (in €)</b>
The freddo 50 cc	1,20
bibite gassate nazionali (bottiglia) 50 cc	1,20
bibite in lattina 33 c	1,50
succhi di frutta (bottiglia l 0,125)	1,20
acqua minerale bottiglia (pet l 0,5) naturale e frizzante	0,50
<b>SNACK SALATI, PANINI E SANDWICH (in€)</b>	
1 fascia*	0,60
2 fascia**	0,80
3 fascia**	1,20
Snacks dietetici (gluten free, no lattosio, no uovo)/ipocalorici	1,60
Panini farciti confezionati in atmosfera protetta, con farciture varie da almeno 40 gr.	2,00
sandwich confezionati in atmosfera protetta, con farciture varie da almeno 40 gr.	2,00

*1 fascia	Pata Patatina classica gr 35 Bruschette barbecue gr 30 Tarallino snack gr 40 Misura frollino gr 40
-----------	---



	Crich wafers gr 45 croissant gr 40
** 2 fascia	Mondelez tuc pochet gr 31,3 baiocchi gr 28 Pipas integrali gr 32 Grisbi cioccolato 2pz gr 33 Kinder delice gr 39 Pata croc anyon 50 gr
***3 fascia	Mondelez ffonzies gr 40 Creo Banadas gr 41 Biraghini snack gr 16,7 Noci sgusciate gr 40 KitKat gr 45 Mars m&m gr 45 Brioches Abaribi gr 50 Le voglie Salamini/grissini gr46

2. Oltre ai prodotti sopra elencati il concessionario potrà incrementare l'offerta, stabilendo i relativi prezzi, previa autorizzazione del DEC.

#### **Art.16 - Modalità di pagamento**

1. Tutti i distributori installati devono essere provvisti dei seguenti sistemi di pagamento:
- predisposti per l'accettazione sia di moneta metallica fino a 5 centesimi sia di banconote con un limite massimo di 10,00 euro;
  - essere dotati di dispositivo rendi resto per la restituzione delle eccedenze di credito rispetto ai prezzi effettivi pagati e segnalare chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto;
  - essere dotati di sistemi elettronici tramite dispositivo funzionante con chiavetta o tessera elettronica ricaricabile da distributore in grado di gestire credito a scalare.
  - devono consentire il pagamento attraverso apposita App gratuita scaricabile su smartphone;



- il concessionario si impegna a fornire gratuitamente agli utenti, nelle forme e con le modalità concordate con il DEC, la prima dotazione di chiavi elettroniche di accesso ai distributori automatici.

### **Art.17 - Oneri per l'esecuzione del servizio**

#### 1. Sono a carico del concessionario gli oneri per:

- la fornitura, il trasporto, l'installazione dei macchinari, la gestione, la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature nonché i rifornimenti e il caricamento dei prodotti;
- acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e delle Autorità;
- tutte le attività di ispezione, controllo e monitoraggio, oltre che interventi di bonifica necessari a controllare e ridurre la presenza di ratti e insetti che possano pregiudicare l'agibilità e il decoro dei delle attrezzature dei distributori automatici (canali, tubazioni, ecc.) e dei relativi locali;
- il rifornimento e il caricamento dei bicchieri in cartoncino e delle palette in legno monouso in materiale biodegradabile e compostabile. Si specifica che non è consentito l'uso di plastiche di alcun tipo;
- la predisposizione degli impianti idrici ed elettrici per l'installazione delle apparecchiature.
- il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
- la distribuzione gratuita agli utenti delle schede/chiavi magnetiche ricaricabili, necessarie per l'acquisto dei prodotti erogati dai distributori mediante credito a scalare;
- raccogliere separatamente il materiale plastico e in cartone prodotto a seguito della vendita dei prodotti (bicchieri, bottiglie, involucri, brik, etc.).
- le Parti concordano che il concessionario venga considerato produttore dei rifiuti prodotti nel corso dell'esecuzione dei servizi di manutenzione o rigenerazione dei macchinari ed in quanto tale, si farà carico del loro smaltimento;
- il Concessionario percepirà esclusivamente il corrispettivo derivante dalle vendite dei prodotti.

### **Art.18 - Obblighi normativi generali relativi al piano di autocontrollo**

1. Il concessionario entro un mese dall'inizio delle attività deve redigere e applicare il Piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Cee/Ue n.852/2004, concernente la sicurezza igienica



dei prodotti alimentari. Il Piano di autocontrollo deve essere messo a disposizione del concedente qualora ne faccia richiesta, unitamente alla documentazione relativa.

2. Pertanto, il concessionario deve individuare ogni fase del servizio che potrebbe rivelarsi critica, compresa la potabilità dell'acqua, per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP.

#### **Art.19- Rifornamento dei distributori**

1. Il rifornimento, con le connesse attività di gestione dei distributori, dovrà essere eseguito con frequenza adeguata, in relazione all'utenza potenziale ed agli eventuali consumi stimati e rilevati nel corso del Contratto, e secondo i tempi di intervento di cui al Piano di rifornimento (tempistiche di caricamento dei prodotti all'interno dei distributori automatici, ecc.) indicati nell'Offerta Tecnica, in modo da mantenere la costante disponibilità dei Prodotti.
2. In caso di chiamata per esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o ingredienti e/o materiali accessori, il personale addetto dovrà provvedere al rifornimento entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento.
3. Deve essere sempre garantita la gamma del 75% di prodotti e per acqua, caffè, bevande fredde e snack deve essere sempre garantito almeno il 30% del quantitativo massimo caricabile.
4. Il Concessionario deve garantire la ricarica degli alimenti in modo continuativo, ed in ogni caso non oltre il giorno lavorativo successivo dall'avvenuta segnalazione dell'esaurimento di prodotti che potrà avvenire con telemetria, contatto telefonico o e-mail.
5. I panini farciti e i sandwich devono essere sostituiti con frequenza giornaliera;

#### **Art.20- Assistenza e manutenzione preventiva, programmata e straordinaria**

1. Il Gestore deve garantire a sua cura e spese il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria da eseguirsi tenendo conto delle indicazioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione delle singole apparecchiature.
2. L'attività di manutenzione ordinaria dovrà essere programmata e gestita con frequenza tale da garantire il costante funzionamento dei distributori. La manutenzione ordinaria dovrà interessare non solo le parti meccaniche o elettriche, ma anche la pulizia e la sanificazione con prodotti appositi di parte delle macchine (es. pannelli superiori e posteriori). Il registro delle manutenzioni ordinarie effettuate durante



la durata del contratto sulle apparecchiature installate dovrà essere reso disponibile su richiesta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

3. In caso di guasto, il concessionario deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 2 ore lavorative dalla segnalazione del guasto o entro 8 ore per problemi di comprovata complessità.
4. Qualora non sia possibile il ripristino del funzionamento entro il termine stabilito o qualora il medesimo malfunzionamento sia segnalato 4 o più volte nell'arco di 30 giorni, il concessionario è tenuto alla sostituzione dell'apparecchiatura entro 5 giorni lavorativi.

#### **Art.21- Assistenza agli utenti**

1. Dalla data di avvio del servizio, il Concessionario deve garantire il servizio di assistenza agli utenti per gestire le eventuali segnalazioni relative a:
  - mancanza o carenza di prodotti
  - guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti
  - irregolarità o disservizi di carattere generale
  - rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto
2. Il servizio di assistenza deve essere garantito tramite un numero verde, che deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore automatico ed erogatore di acqua, utilizzabile senza costi per gli utenti sia da telefono fisso che da cellulare, ed eventualmente secondo quanto proposto dal Gestore in offerta tecnica.
3. Il servizio di assistenza dovrà essere reso disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabato, domeniche e festività nazionali e locali per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, dalle ore 9 alle 17.
4. Durante l'orario di disponibilità del servizio di assistenza, le chiamate devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre dopo tali orari, nonché il sabato, la domenica o i festivi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate che si intenderanno come ricevute entro il successivo giorno lavorativo.

#### **Art.22- Reportistica**

1. Ai fini del monitoraggio del servizio il Concessionario si impegna a trasmettere i documenti di seguito descritti:

- **Consumi**

Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, con cadenza minima semestrale (gennaio e



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE**  
"Andrea Ponti"



Istituto Tecnico Tecnologico – Istituto Professionale – Istruzione e Formazione Professionale

21013 Gallarate (VA) – Via Stelvio,35 – Tel. 0331 779831 – Fax 0331 779873

[www.iis Ponti.edu.it](http://www.iis Ponti.edu.it)

email: [vais008004@istruzione.it](mailto:vais008004@istruzione.it)

pec: [vais008004@pec.istruzione.it](mailto:vais008004@pec.istruzione.it)

luglio di ogni anno) o a semplice richiesta del Concedente, con modalità informatica (file Excel ovvero altra modalità richiesta dal concedente), un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari. Il resoconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:

- Tipologia e Modello della macchina
- Ubicazione (sede e piano edificio)
- Data di installazione
- Erogazioni mensili effettuate per singola macchina distributrice
- Totale consumi per tipologia macchina distributrice
- Totale consumi
- Periodo rilevazione dati

2. La reportistica dovrà consentire un'analisi per singola sede e per tipologia di prodotti, oltre che evidenziare lo scostamento rispetto ai periodi precedenti.
3. In caso di ritardo ovvero di inaccessibilità al dato il Concedente potrà applicare le penali previste dal presente capitolato.



### TITOLO III

#### PENALITA' PER INADEMPIENZE

##### Art.23 – Penali

1. Ove si verificano inadempimenti del concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione concedente penali, in relazione alla gravità delle inadempimenti riscontrate, a tutela della salute degli utenti e delle norme contenute nel presente capitolato.
2. L'applicazione delle penali avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
  - a) il DEC contesta il fatto al concessionario nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC) dandone comunicazione al RUP;
  - b) Il concessionario, entro e non oltre 8 giorni dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
  - c) il RUP valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta al concessionario e al DEC;
  - d) In caso di applicazione della penale contrattuale, il DEC provvederà all'incameramento, anche parziale, della garanzia definitiva; in tale caso, sarà onere del concessionario ricostituire l'importo complessivo della garanzia definitiva.
3. La Stazione concedente può altresì procedere nei confronti del concessionario alla determinazione dei danni sofferti, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.
4. L'entità delle penali sarà stabilita in relazione alla gravità delle inadempimenti stesse.
5. Sono pertanto definiti 4 livelli di gravità delle inadempimenti, sulla base dell'entità economica dell'inadempimento e del rischio per la sicurezza della salute degli utenti.
6. Le penalità minime che la Stazione concedente si riserva di applicare sono le seguenti:

Euro	Penali a carattere tecnico
50,0	Per ogni giorno di ritardo di mancata manutenzione ordinaria. La penale sarà applicata per ciascun distributore
50,00	Per ogni giorno di ritardo nell'installazione dei distributori secondo il cronoprogramma concordato tra le Parti. La penale sarà applicata per ciascun distributore non installato
100,00	Presenza nei Distributori di Prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il



	prodotto deve essere consumato
100,00	Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici
50,00	Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata
100,00	Insufficiente pulizia e igienizzazione dei distributori automatici: per ogni infrazione accertata

7. Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute, la Stazione concedente si riserva di applicare ulteriori penali, in relazione alla loro gravità.
8. Qualora sia accertata una violazione del presente capitolato non espressamente prevista dalla tabella penali si applicherà, a seconda della gravità, una penale da 50,00 sino a 200,00 Euro, tenuto conto:
- del danno, o pericolo di danno, anche solo di immagine, causato alla Stazione concedente;
  - del disservizio o disservizi eventualmente causati all'utenza;
  - dei comportamenti posti in essere dal concessionario per mitigare i suddetti danni o disservizi;
  - dell'andamento del servizio complessivamente inteso sino al momento della violazione.
9. Restano in ogni caso salve le disposizioni del presente capitolato o di legge che prevedono la risoluzione del contratto per determinati inadempimenti o violazioni o al superamento di determinate soglie in materia di penali.
10. Oltre alle suddette penali, l'OEA per ogni giorno di ritardo si riserva di applicare ulteriori penali di carattere amministrativo che di seguito vengono elencate:

Euro	Penali a carattere amministrativo
100,00	Ritardo nella restituzione dei locali alla scadenza del contratto. La penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo
100,00	Ritardo del pagamento rispetto alla tempistica prefissata del canone concessorio. La penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo
50,00	Ritardo nella trasmissione dei documenti di reportistica previsti ai sensi dell'art.9 del presente Capitolato. La penalità sarà applicata per ogni giorno di ritardo
100,0	Aumento non autorizzato dei prezzi risultati in sede di gara. La penale sarà applicata per ogni infrazione riscontrata
100,00	Mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Concedente. La penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE**  
"Andrea Ponti"



Istituto Tecnico Tecnologico – Istituto Professionale – Istruzione e Formazione Professionale

21013 Gallarate (VA) – Via Stelvio,35 – Tel. 0331 779831 – Fax 0331 779873

[www.iisponti.edu.it](http://www.iisponti.edu.it)

email: [vais008004@istruzione.it](mailto:vais008004@istruzione.it)

pec: [vais008004@pec.istruzione.it](mailto:vais008004@pec.istruzione.it)

100,00	Mancata corresponsione del Canone concessorio annuo entro le scadenze stabilite. La penalità sarà applicata per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto
--------	---



#### **TITOLO IV**

#### **BENI MOBILI E IMMOBILI IMPIEGATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

##### **Art. 24 – Verbale di presa in consegna dei locali e inventario dei beni**

1. La Stazione concedente, previa stesura di inventario, darà in consegna al concessionario i locali dove installare i macchinari.
2. Durante il periodo di gestione il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi senza previa autorizzazione della Stazione concedente.

##### **Art. 25 - Riconsegna dei locali**

1. Entro 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla scadenza o dalla risoluzione del Contratto, il concessionario deve liberare, a propria cura e spese, i locali in base ad un cronoprogramma concordato con il DEC, in modo da ridurre i tempi di interruzione del servizio durante l'avvicendamento tra il concessionario uscente e l'aggiudicatario successivo, rimuovendo i distributori automatici.
2. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Amministrazione provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese al Concessionario.
3. I locali dovranno essere riconsegnati alla Stazione concedente nello stesso stato in cui sono stati consegnati all'inizio della Concessione, fatte salve le modifiche autorizzate dalla Stazione concedente nel corso di esecuzione del Contratto.
4. Qualunque miglioria apportata ai locali nel corso della Concessione e non recuperabile al termine della stessa come bene separato, resta a beneficio della Stazione appaltante, senza che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo.
5. Qualora si ravvisassero danni dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia definitiva prestata, fatto salvo il diritto del Concedente al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.
6. Al termine delle attività di sgombero e ripristino dei locali, si procederà alla riconsegna degli spazi tramite un'ispezione dei locali e la redazione di un Verbale di Riconsegna, controfirmato da entrambe le parti. Nel Verbale di Riconsegna sono richiamate, altresì, le comunicazioni e/o attestazioni di danni eventualmente accertati nel corso di durata della Concessione.



## **TITOLO V**

### **ONERI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Art. 26 - Oneri e obblighi del Concessionario e del Concedente**

1. Il Concessionario deve garantire la completezza e l'omogeneità del servizio ad esso affidato e deve pertanto farsi carico dell'efficienza del servizio medesimo.
2. Il Concessionario, dall'inizio delle attività, dovrà farsi carico di tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento del servizio come richiesto dal presente capitolato.
3. Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

#### **Art. 27 - Spese per la gestione del contratto**

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico del Concessionario e quindi s'intendono comprese nell'Offerta presentata, le spese relative:
  - a) alla stipula del contratto, compresa la registrazione, alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione;
  - b) alle assicurazioni derivanti da Leggi o Contratti Collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
  - c) alle imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'affidamento, escluso quelle espressamente indicate come a carico del Concedente;
  - d) alle spese di consulenza tecnica al RUP che ammontano a €. 12.000,00 al netto dell'IVA. L'importo deve essere corrisposto direttamente alla soc. Progetta sc di Milano prima della stipula del contratto;
  - e) all'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - f) alle licenze, imposte e tasse inerenti all'attività esercitata, alle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
  - g) Tutte le spese necessarie per la realizzazione del servizio nei termini previsti dal presente capitolato;
  - h) al furto o al danneggiamento per opera di terzi delle attrezzature di proprietà del Concessionario;
  - i) alla presentazione agli uffici competenti per territorio dei titoli abilitativi per la conduzione dell'attività richiesti dalla normativa vigente;



**j) Il Concessionario è tenuto a:**

- k) provvedere all'acquisto dei prodotti alimentari a proprio nome, conto e spese, assumendosi tutte le responsabilità verso i fornitori per il pagamento;
- l) essere sempre in regola con tutte le spese e le imposte di natura tributaria inerenti alla gestione dell'attività;
- m) provvedere a proprie cure e spese a quanto altro ritenuto necessario e indispensabile per l'erogazione del servizio ad esso affidato;
- n) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi e renderli noti al Concedente qualora richiesti ai fini dell'indizione della successiva gara o per altri validi motivi;
- o) manlevare e tenere indenne la Stazione concedente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- p) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto.

**Art. 28 - Canone concessorio**

1. Per la Concessione in uso dei locali e per le spese connesse, il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente, per ciascun distributore installato, un canone concessorio annuo fisso di €. 920,00 (euro novecentoventi/00) oltre IVA, fatto salvo l'eventuale aumento offerto in sede di gara e gli adeguamenti ISTAT.
2. Il canone concessorio deve essere corrisposto in rate semestrali anticipate da corrispondere entro il giorno 10 del mese di competenza. Il primo semestre decorre dalla data di consegna dei locali.
3. L'importo del canone è indipendente rispetto all'incasso che il concessionario percepisce dalla gestione dei servizi.

**Art. 29 - Altri oneri a carico del Concessionario**

1. Sono a carico del Concessionario le spese relative:
  - le spese per l'acquisto o il noleggio dei distributori automatici;
  - le spese per l'acquisto dei prodotti alimentari e delle bevande;
  - le spese e gli oneri per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori e la manutenzione ordinaria degli spazi affidati al Concessionario;
  - le spese e le cure per il conferimento, presso l'isola ecologica, dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi;



### **Art. 30 – Oneri e obblighi a carico del Concedente**

1. Il concessionario deve essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e delle specifiche autorizzazioni/licenze previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto di concessione. Dette autorizzazioni e licenze saranno intestate al concessionario e non potranno essere trasferite, né alienate o cedute, anche in parte. Il concessionario s'impegna a fornirne, dietro richiesta, copia alla Stazione concedente.
2. Il concessionario si impegna a monitorare quotidianamente allerte sanitarie e avvisi di ritiro di prodotti alimentari pubblicati dal Ministero della Salute, dalle autorità sanitarie competenti e dai produttori, provvedendo tempestivamente al ritiro dai distributori dei prodotti segnalati.
3. Sono poste a carico del concessionario le spese per la fornitura dell'acqua di rete per il funzionamento dei distributori.

### **Art. 31- Garanzia definitiva**

1. La garanzia definitiva verrà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse ed è disciplinata dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.
1. La garanzia deve riportare la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della stazione concedente.
2. Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario. In particolare si richiamano:
  - sospensione, ritardo o mancata effettuazione del servizio;
  - risoluzione contrattuale.
3. Ogni qualvolta la Stazione concedente si rivalga sulla garanzia, per qualsiasi motivo, il concessionario è tenuto a reintegrare la somma del deposito entro 10 giorni.
4. Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con la ditta aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questo incorrerà nell'automatica perdita della garanzia che verrà incamerata dalla Stazione concedente.
5. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione.



### **Art. 32 - Polizze assicurative**

1. Il Concessionario dovrà inoltre produrre, prima della stipula del contratto, idonee garanzie assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi e a cose causati dal Concessionario stesso (o terzi suoi delegati) nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali con i seguenti massimali:
  - danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della gestione delle attività: massimale pari ad almeno € 1.000.000,00 (unmilione/00)
  - responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi: massimale pari ad almeno € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00).
2. Le predette coperture assicurative dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario.
3. La Stazione concedente non è responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici, ecc. riguardanti i distributori automatici.

## **TITOLO VI**

### **PRESCRIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO**

#### **Art.33 - Disposizioni generali relative al personale**

1. Nell'esecuzione del servizio il Concessionario, come indicato nella propria offerta tecnica, dovrà avvalersi di adeguata organizzazione e di proprio personale qualificato e idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.
2. Il personale impiegato nel servizio deve essere formato professionalmente e costantemente aggiornato sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.
3. Il personale che effettuerà il rifornimento deve essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione dell'impresa di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.
4. Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si rendesse responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inadatto, a giudizio del Concedente, allo svolgimento del servizio.
5. Il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di



Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

6. **clausola sociale** - Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
7. Si stabilisce infine che alla scadenza del contratto il Concessionario deve fornire alla Stazione concedente l'elenco del personale dipendente (con esclusione del personale assunto negli ultimi tre mesi di durata contrattuale) effettivamente impiegato nei servizi di cui trattasi, completo di monte ore settimanale per addetto, qualifica, mansione, livello di inquadramento, contratto collettivo applicato, scatti di anzianità.

#### **Art.34 – Direttore Tecnico del Servizio**

1. Il Concessionario deve nominare un Direttore Tecnico del Servizio, in possesso di un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale, cui affidare la direzione complessiva delle attività.
2. Il Direttore Tecnico del Servizio avrà compiti di coordinamento e sarà il referente responsabile nei confronti della Stazione concedente e, quindi, avrà la delega di rappresentare ad ogni effetto il Concessionario.
3. Il nominativo del Direttore Tecnico dovrà essere comunicato dal Concessionario al Concedente nel Verbale di inizio attività in conformità al nominativo indicato presentato in sede di offerta di offerta tecnica.
4. Il Direttore Tecnico del Servizio deve essere in possesso di titolo di studio adeguato ed avere esperienza, almeno triennale, nella mansione richiesta per servizi analoghi.
5. Il Direttore Tecnico del Servizio ha l'obbligo di reperibilità telefonica senza soluzione di continuità durante la normale giornata lavorativa. Egli provvederà a garantire il buon andamento del servizio e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e del presente capitolato e garantirà, altresì, la massima collaborazione possibile al Direttore dell'esecuzione del contratto incaricato dalla Stazione concedente.
6. Il Direttore Tecnico può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta supervisione.



### **Art. 35 - Norme comportamentali del personale**

1. Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:
  - indossare una divisa di lavoro appropriata ed omogenea, chiaramente riconoscibile;
  - essere dotato di apposita tessera di riconoscimento munita di fotografia, con indicazione del nome e cognome e della ragione sociale del concessionario;
  - tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
  - osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dalla Stazione concedente;
  - mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività della Stazione concedente o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi;
  - consegnare immediatamente al DEC, ogni oggetto rinvenuto nei locali di competenza del servizio.
2. La Stazione concedente si riserva il diritto di chiedere al concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e comprovati motivi. In tale caso il concessionario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione appaltante. Tale sostituzione dovrà avvenire entro due giorni dalla richiesta scritta.
3. Il concessionario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale impiegato nel servizio e di quanto attiene ai rapporti con l'utenza e di collaborazione tra il proprio personale, quello della Stazione concedente.

## **TITOLO VII**

### **ASPETTI CONTRATTUALI**

#### **Art. 36 - Durata del contratto**

1. La Concessione avrà la durata di 5 anni consecutivi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.
2. La Stazione concedente, qualora ricorrano motivi di urgenza, nelle more della stipula del Contratto e sotto le riserve di legge, si riserva la facoltà di procedere anticipatamente alla consegna degli spazi.
3. Il concessionario è tenuto a continuare l'esecuzione di tutti i servizi di cui al presente capitolato anche dopo la scadenza del contratto secondo le medesime modalità e tempistiche di cui al presente capitolato e progetto tecnico presentato per l'organizzazione ed esecuzione del servizio, per un periodo non



superiore a sei mesi, necessario alla Stazione concedente per procedere al nuovo affidamento del servizio.

Per quanto concerne le condizioni economiche della prosecuzione del servizio, esse resteranno invariate.

4. Qualora il Concessionario, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse interrompere l'erogazione dei servizi o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, la Stazione concedente tratterà la garanzia definitiva a titolo di penale.
5. La Stazione concedente addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, le maggiori spese derivanti dall'assegnazione a terzi dei servizi oggetto di concessione a titolo di risarcimento danni.
6. I contratti e gli impegni sottoscritti dalle parti vincoleranno il Concessionario dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre impegneranno la Stazione concedente soltanto dopo che saranno stati approvati dagli uffici competenti, in raccordo alle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 37 - Rinuncia alla sottoscrizione del contratto**

1. Qualora il Concessionario non intenda sottoscrivere il contratto, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria versata.
2. La Stazione concedente in tal caso incamererà la garanzia provvisoria e si riserva di richiedere all'aggiudicatario il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

#### **Art. 38 - Stipula del contratto**

1. Il Concessionario si obbliga a stipulare il contratto previo versamento delle spese che verranno richieste dalla Stazione concedente;
2. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti. Le spese inerenti al contratto nel termine fissato decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà rescisso con semplice comunicazione scritta della Stazione concedente, che gli porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendolo comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate.
3. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.



#### **Art. 39 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto**

1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione concedente ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione concedente ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno del Concessionario e l'applicazione delle penali già contestate.
3. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del Concessionario dei maggiori danni subiti dalla Stazione concedente.

#### **Art. 40 - Ipotesi di risoluzione del contratto**

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento le seguenti ipotesi:
  - a) apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
  - b) messa in liquidazione del Concessionario;
  - c) cessione ad altri, in tutto o in parte sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti il contratto stipulato;
  - d) impiego di personale non dipendente del Concessionario, fatta eccezione per il personale interinale;
  - e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
  - f) inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio;
  - g) casi di intossicazioni alimentari dovuti ad accertata imperizia del Concessionario;
  - h) interruzione unilaterale non motivata del servizio o parte di esso;
  - i) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
  - j) inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n° 10 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno che la Stazione concedente giudicherà non più sanzionabili tramite penali;



- k) reiterata mancata esibizione dei documenti inerenti il piano di autocontrollo;
- l) difformità nella realizzazione del progetto gestionale indicato in sede di offerta;
- m) mancata fornitura o messa in atto di proposte migliorative presentate in sede di offerta;
- n) mancato possesso o perdita dei requisiti generali richiesti per l'esecuzione del presente affidamento;
- o) mancata reintegrazione della garanzia definitiva nei termini indicati dal Concedente.

#### **Art. 41 - Licenze e autorizzazioni**

1. Il Concessionario per dare inizio alle attività deve essere in possesso delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.

#### **Art. 42 - Subappalto del servizio e cessione del contratto**

1. Il subappalto è regolamentato secondo il disposto dell'art.119 del Dlgs n.36/2023.
2. Il concessionario è obbligato a trasmettere alla Stazione concedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
3. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

#### **Art.43- Controversie**

1. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Busto A.
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

#### **Art.44 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili.